

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO 23/2017

Parma, 11 aprile 2017

**OGGETTO: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI
MODELLI 730 E UNICO PERSONE FISICHE 2017 (REDDITI 2016)**

Gentile Cliente,

di seguito si illustrano le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2017, le agevolazioni fiscali prorogate fino al 31.12.2017 e si riporta l'elenco dei documenti occorrenti per la compilazione del Modello 730/2017 e del Modello Unico Persone Fisiche 2017 – redditi 2016.

PARTE 1 - NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2017

• Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia – edifici ubicati nella zona sismica 3

La Legge di Stabilità 2017 ha esteso l'agevolazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie anche alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella zona sismica 3, a condizione che gli stessi siano riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttiva. La detrazione dall'imposta lorda spetta nella misura del 50% e fino ad un limite massimo di spesa di Euro 96.000 per unità immobiliare. L'agevolazione riguarda le spese sostenute per la messa in sicurezza e prevenzione antisismica degli immobili senza miglioramento della classe di rischio.

Qualora dalla realizzazione dei sopra citati interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove l'intervento consenta il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

dell'80%. Nel caso in cui gli interventi sopra citati vengano realizzati su parti comuni di edifici condominiali le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%.

La detrazione, nel limite massimo di spesa agevolabile di Euro 96.000 per unità immobiliare, viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Per questa tipologia di interventi il legislatore ha inoltre introdotto la possibilità per i contribuenti di optare, in luogo alla detrazione, per la cessione del credito d'imposta ai fornitori che hanno eseguito gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari) con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di comunicazione della cessione del credito verranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

• **Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**

Con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali il legislatore ha previsto che la detrazione dall'imposta spetti nella misura del:

- **70%** per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- **75%** per gli interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consentono di conseguire almeno la qualità media di cui al DM 26.06.2015.

La spesa massima agevolabile è pari ad Euro 40.000 per ogni unità immobiliare che compone il condominio e la sussistenza dei requisiti per poter fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75% deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante la predisposizione dell'A.P.E. (attestato di prestazione energetica).

In luogo alla detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari) con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di comunicazione della cessione del credito verranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

• **Premio alla nascita**

A decorrere dal 1° gennaio 2017, può essere riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore pari a 800 Euro. Tale bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR e viene corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione, indipendentemente dal reddito della richiedente e su domanda di quest'ultima.

È possibile beneficiare del bonus di 800 Euro solo ed esclusivamente laddove, a partire dal 1° gennaio 2017, si verifichi:

- il compimento del settimo mese di gravidanza;
- il parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- l'adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della L. 184/83;
- l'affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L. 184/83 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della medesima legge.

Il bonus non è legato alla situazione economica del nucleo familiare.

• **Buoni nido**

Un'altra misura contenuta nella legge di bilancio 2017, volta a sostenere le famiglie con figli nati a partire dall'1.01.2016, riguarda l'attribuzione, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 Euro su base annua e parametrato a undici mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati.

Il c.d. "buono asili nido" sarà corrisposto dall'INPS al genitore che ne fa richiesta, previa presentazione della documentazione che dimostri l'iscrizione ai nidi e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. L'agevolazione non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 Euro annui per ogni figlio.

• **Spese frequenza scuola d'infanzia, scuola primaria e secondaria**

È stato rideterminato il limite delle spese sostenute per la frequenza dei figli alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (Pubbliche e paritarie private), detraibili nella

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

misura del 19%. Tale limite annuo di spesa è pari ad Euro 564 per l'anno 2016, Euro 717 per l'anno 2017, Euro 786 per l'anno 2018 ed Euro 800 per l'anno 2019.

PARTE 2 – AGEVOLAZIONI FISCALI PROROGATE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2017

• Detrazione 50% - Ristrutturazione

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa di Euro 96.000 per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con limite di spesa di Euro 48.000 per unità immobiliare.

La legge di bilancio 2017 ha prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia fino ad un limite massimo di spesa di Euro 10.000, a condizione che l'intervento di ristrutturazione sia iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

La sopra citate detrazioni vengono ripartite in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

È stata inoltre prorogata fino al 31.12.2021 la detrazione spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), adibiti ad abitazione e ad attività produttive, sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021. La detrazione viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

• Detrazione 65% - Risparmio energetico

La legge di stabilità 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla "generalità degli edifici".

È stata inoltre prorogata fino al 31.12.2021 la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

La norma individua varie tipologie di interventi finalizzati al risparmio energetico, in particolare:

TIPO DI INTERVENTO	VALORE MASSIMO DI DETRAZIONE	LIMITE MASSIMO DI SPESA
Riqualificazione energetica edifici esistenti	100.000,00	153.846,15
Involucro edifici	60.000,00	92.307,69
Installazione pannelli solari	60.000,00	92.307,69
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale	30.000,00	46.153,84
Acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000,00	92.307,69
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000,00	46.153,84
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative	65%	non prevista

È stata infine prorogata fino al 31.12.2017 la possibilità, per i contribuenti che si trovano nella c.d. "no tax area", di optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori, in luogo alla detrazione. Questa scelta riguarda i soli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni degli edifici condominiali.

• **Bonus Renzi**

Rimane invariato a 960 Euro all'anno l'importo del bonus Irpef concesso ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 24.000 Euro. In caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di Euro 26.000.

• **Bonus Bebè**

L'assegno di natalità o bonus bebè, istituito con la legge di stabilità 2015, consiste in un assegno annuo per ogni figlio nato, adottato o in affido temporaneo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L'assegno viene corrisposto mensilmente fino al terzo

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

anno di età del bambino o al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato ed è di 960 Euro all'anno. Il bonus bebè è legato alla situazione economica del nucleo familiare del genitore richiedente, che deve essere in possesso di un Isee in corso di validità non superiore ai 25.000 Euro. La domanda per l'ottenimento del bonus va presentata per ogni figlio esclusivamente in via telematica all'Inps entro 90 giorni dalla nascita del figlio o dalla data d'ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

La richiesta può essere effettuata direttamente dal genitore mediante accesso al sito dell'Inps oppure tramite il Patronato o il Caf.

• **Detrazione Irpef relativa all'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari**

È stato prorogato fino al 31.12.2017 il bonus previsto per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese costruttrici. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva e dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. La norma non prevede limiti di importo oltre i quali la detrazione non può più essere fruita e il beneficio può essere fruito per l'acquisto di più immobili nello stesso periodo d'imposta.

• **IMU/TASI Immobili concessi in comodato d'uso gratuito**

È confermata l'agevolazione IMU introdotta a partire dal 1° gennaio 2016 per gli immobili concessi in comodato ad un parente in linea retta di primo grado (genitori – figli), che consiste nella riduzione del 50% della base imponibile IMU applicabile a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- l'immobile concesso in comodato sia non di lusso e il familiare comodatario lo destini ad abitazione principale;
- il comodante non possieda in Italia altri immobili, oltre alla propria abitazione principale non di lusso;
- il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante presenti la dichiarazione IMU attestante il possesso di detti requisiti.

La normativa in esame trova applicazione anche ai fini TASI.

PARTE 3 – DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2016

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

A partire dal prossimo 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato, predisposto dalla stessa Amministrazione Finanziaria mediante l’utilizzo delle informazioni contenute nella Certificazione Unica, nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente, presenti nell’anagrafe tributaria e nelle varie comunicazioni di dati ai quali banche, assicurazioni, enti previdenziali, medici, veterinari sono stati obbligati (quali ad esempio spese sanitarie e veterinarie, interessi passivi mutui prima casa, premi assicurativi, contributi previdenziali).

Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (in questo caso è necessario essere in possesso del proprio codice Pin) oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.

Il cliente potrà incaricare lo Studio di accedere alla propria dichiarazione precompilata, previa sottoscrizione di apposito mandato che dovrà essere consegnato firmato unitamente ad un proprio documento d’identità in corso di validità.

Si ricorda che se il contribuente accetta l’integrale contenuto del 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia, effettuando eventualmente modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (es. variazione di residenza), non verranno effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

In tutti gli altri casi (presentazione del 730 precompilato tramite Caf oppure presentazione del 730 ordinario) l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sugli oneri detraibili e deducibili e sarà pertanto necessario conservare la documentazione fino al 31.12.2022.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REDDITI PRODOTTI E/O PERCEPITI NEL 2016:

- indicazione dell’eventuale scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille (indicare codice fiscale del beneficiario);
- copia degli atti notarili relativi ad eventuali variazioni di IMMOBILI e TERRENI, avvenute sia nel 2016 che nel 2017 (ad es. vendita, acquisto, successioni, ecc.);

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- copia dei contratti di locazione attivi validi per l'anno 2016 (anche se non percepiti) ed eventuali provvedimenti di sfratto;
- locazioni di terreni per usi non agricoli;
- modello/modelli CU 2017 – redditi 2016;
- certificazione dei compensi e delle ritenute relativi a prestazioni occasionali;
- assegni percepiti quale coniuge separato;
- altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
- borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
- cessioni di quote di partecipazioni in società non quotate effettuate nel 2016. Importante: allegare copia dell'eventuale perizia di rivalutazione, se effettuata;
- documentazione relativa a utili percepiti per partecipazioni in società;
- redditi degli immobili situati all'estero;
- redditi di fonte estera.

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ONERI CHE DANNO DIRITTO ALLA
DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 19%:**

- Spese per l'acquisto di medicinali: la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o scontrino parlante che indichi cioè la natura di medicinale o farmaco, la qualità, la quantità e il codice fiscale del destinatario. Si ricorda che gli integratori e i parafarmaci anche se accompagnati da richiesta medica non sono detraibili.
- Spese Specialistiche: ad es. prestazioni chirurgiche, analisi, prestazioni specialistiche, acquisto/affitto protesi sanitarie, importi dei ticket, assistenza infermieristica e riabilitativa, cure e visite di medicina omeopatica, ecc. Si ricorda che per le prestazioni di fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, cure termali, prestazioni chirurgiche, ecc., per beneficiare della detrazione, è necessario allegare alla spesa la prescrizione medica.
- Spese per la frequenza di asili nido;
- Interessi ed altri oneri per mutui, pagati nel 2016, per l'acquisto dell'abitazione principale (certificazione della banca). Solo per i contratti di mutuo stipulati nel 2016 è necessario fornire il contratto di stipula, la fattura del notaio e le spese di perizia tecnica;

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- Premi di assicurazione: vita e infortuni. Fornire copia della polizza con indicazione della data di pagamento, data di stipula e tipologia di copertura (vita e/o infortuni, rischio morte e invalidità permanente);
- Tasse scolastiche: istruzione secondaria ed universitarie;
- Spese funebri sostenute per il decesso di persone indipendentemente dal vincolo di parentela sussistente con le stesse (qualora non si aderisca alla dichiarazione precompilata);
- Spese per addetti all'assistenza personale: nei casi di non autosufficienza (certificazione medica). Se la spesa è sostenuta per un familiare (anche non a carico), occorre che la ricevuta/fattura riporti il codice fiscale dell'assistito;
- Spese per attività sportiva: praticate da ragazzi dai 5 ai 18 anni;
- Spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale;
- Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (per fruire della detrazione, l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 Km dal Comune di residenza e, comunque, in una provincia diversa);
- Erogazioni liberali a favore di:
 - movimenti e partiti politici (detrazione d'imposta al 26%);
 - ONLUS (detrazione d'imposta al 26%);
 - società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - società di mutuo soccorso;
 - associazioni di promozione sociale
 - a favore delle attività culturali ed artistiche;
 - a favore di enti dello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale.

Si ricorda che tali erogazioni possono essere detratte solo se effettuate mediante versamento postale, bancario, carta di credito/debito, assegno.

- Spese veterinarie: sostenute per animali da compagnia;
- Contributi versati per il riscatto del corso di laurea.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO IMPONIBILE:

- Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità;
- Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori sostenuti nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (assicurazione INAIL casalinghe);

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (D.Lgs. 124/93, es.fondo Fon.Te);
- Assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato;
- Contributi previdenziali e assistenziali pagati per gli addetti ai servizi domestici (colf, baby sitter, assistenti persone anziane);
- Contributi versati i fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- Contributi versati al Consorzio di bonifica locale.

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO/RISPARMIO ENERGETICO:

- Spese sostenute nel 2016 per interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico per quali spetta la detrazione (copia fattura e bonifico di pagamento – copia certificazione spese rilasciata dal condominio);
- Spese per l'acquisto di box auto o posti auto pertinenziali: fattura, bonifico di pagamento e dichiarazione del costruttore.

Si ricorda che per beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico "speciale" (le cui caratteristiche sono ben note agli Istituti di Credito), dal quale risultino i seguenti dati:

- a) causale del versamento, con riferimento alla norma;**
- b) codice fiscale del beneficiario della detrazione;**
- c) codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni richiesta di informazioni o chiarimenti che si rendessero necessari e prega i clienti di prendere appuntamento per la consegna dei documenti.

Letizia Belli

RACCOLTA DOCUMENTI DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2016

CLIENTE _____

DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE

Nome	_____		
Cognome	_____		
C.F.	_____		
Residenza	_____		
<i>(In caso di cambio residenza Indicare la data)</i>	_____		
Stato civile	_____		
Dichiarazione congiunta	_____		
Destinazione 5 x mille	_____		
Destinazione 8 x mille	_____		
<i>Indicare i beneficiari nel modello Allegato</i>	_____		
Contatti (telefono, e-mail)	_____		
Codice fiscale del sostituto che effettuerà i conguagli d'imposta	_____		
Dichiarazione anno precedente elaborata dal nostro studio?	SI		NO
Adesione al servizio IMU 2017?	SI		NO

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

730 Precompilato?	SI		NO
Carta identità in corso di validità	SI		NO

DATI ANAGRAFICI FAMILIARI

CONIUGE

Nome	_____		
Cognome	_____		
C.F.	_____		
A carico	_____		
<i>Se si indicare %</i>	50%		100%

FIGLI

N.B. il figlio può essere interamente a carico solo del genitore che detiene il reddito più alto

Nome	_____		
Cognome	_____		
C.F.	_____		
Data di nascita	_____		
A carico	_____		
<i>Se si indicare %</i>	50%		100%

Nome	_____		
Cognome	_____		
C.F.	_____		
Data di nascita	_____		
A carico	_____		
<i>Se si indicare %</i>	50%		100%

Nome	_____	
Cognome	_____	
C. F.	_____	
Data di nascita	_____	
A carico	_____	
Se si indicare %	50%	100%

REDDITI		
Redditi da terreni	SI	NO
Redditi da fabbricati	SI	NO
<i>Indicare % di possesso e eventuali variazioni avvenute nel 2016</i>		
Redditi da lavoro dipendente	SI	NO
<i>Specificare se si sono percepiti altri redditi oltre a quelli da CU (es. compensi occasionali)</i>		
Redditi da pensione/indennità di disoccupazione (INPS)	SI	NO
Dividendi partecipazioni qualificate	SI	NO
Cessione partecipazioni	SI	NO
Redditi da immobili esteri	SI	NO
Redditi da attività finanziarie detenute all'estero	SI	NO

ONERI DETRAIBILI - DEDUCIBILI		
Spese Sanitarie	SI	NO
<i>In caso di familiare a carico al 50% e di spese a lui intestate indicare la % di ripartizione (anche diversa dal 50%)</i>		
Interessi mutuo abitazione principale	SI	NO
<i>Indicare % _____</i>		
Assicurazione vita	SI	NO
Assicurazione infortuni	SI	NO
Contributi addetti serv. domestici	SI	NO
Contributi riscatto anni laurea	SI	NO
Previdenza complementare	SI	NO
Spese istruzione	SI	NO
Spese funebri	SI	NO
Spese assistenza personale	SI	NO
Spese attività sportive (fino a 18 anni)	SI	NO
Spese intermediazione imm. Ab. Principale	SI	NO
Spese veterinarie	SI	NO
Ricevute erogazioni (es. Onlus)	SI	NO
Ricevute rette asili nido	SI	NO
Detrazione 50% per ristrutturazione	SI	NO
<i>Indicare se relativo ad anni precedenti</i>		
Detrazione 50% per acquisto box auto	SI	NO
Detrazione 65%	SI	NO
Canoni di locazione	SI	NO
Canoni di locazione (Agevolati (L. 431/98)	SI	NO
Canoni di locazione lav. dip. Trasf	SI	NO
Canoni di locazione universitari fuori sede	SI	NO
Assegno periodico (al coniuge; vitalizi)	SI	NO
Bonifica locale	SI	NO